

Progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia

Cons. Stato, Sez. II 5 maggio 2021, n. 3509 - Cirillo, pres.; Luttazi, est. - Interstrade S.p.A. (avv.ti Giardini, Guccione e Mazza) c. Stralla (avv.ti Borioni e Dal Piaz) ed a.

Cave e torbiere - Progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia - Giudizio di compatibilità ambientale.

(*Omissis*)

FATTO

Con atto d'appello recante istanza cautelare, notificato in data 8 febbraio 2013 (data di spedizione) alle seguenti controparti:

al sig. Fausto Stralla, in proprio e quale titolare della Azienda agricola agrituristica S. Lucia; della Provincia di Cuneo; alla Regione Piemonte;

al Comune di Roccaforte Mondovì;

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Comando Provinciale di Cuneo; alla A.R.P.A. di Cuneo;

alla Comunità montana Valli Monregalesi;

alla Asl Cuneo 1;

e depositato in data 21 febbraio 2013 la Interstrade S.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 1197/2012, resa *inter partes* e notificata il 10 dicembre 2012, che ha deciso il ricorso n. 143/2009, integrato da motivi aggiunti e proposto dal suddetto sig. Fausto Stralla, in proprio e in quale titolare dell'Azienda agricola agrituristica S. Lucia di Roccaforte Mondovì, contro la Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte, il Comune di Roccaforte Mondovì, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Cuneo) e nei confronti di Interstrade S.p.a. e della Comunità montana Valli Monregalesi, nella parte in cui quella sentenza ha statuito:

- quanto al ricorso introduttivo

l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Cuneo 4 novembre 2008, n. 430, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 11 dicembre 2008, n. 50, la quale ha espresso giudizio positivo sul "*Progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì. proponente: Interstrade s.p.a., regione Rulfi, 12088 Roccaforte Mondovì (CN). Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 l.r. n. 40/98 e s.m. e i.*";

- quanto al ricorso per motivi aggiunti

l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Roccaforte Mondovì 24 dicembre 2009, n. 111, avente ad oggetto: "*Autorizzazione s.p.a. Interstrade rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava di dolomia*", segnatamente nella parte in cui il Comune di Roccaforte Mondovì aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 69/78, il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione della cava di dolomia di proprietà della Interstrade s.p.a. a far data dal 1° gennaio 2010, nel rispetto della norme di legge in vigore e per una durata di 10 anni.

La sentenza appellata reca il seguente dispositivo:

“ - *accoglie, nei limitati sensi di cui in motivazione, il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla in parte qua la deliberazione della Giunta provinciale di Cuneo in data 4 novembre 2008, n. 430; lo respinge per il resto;*

- *accoglie, nei limitati, sensi di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla in parte qua la deliberazione della Giunta comunale di Roccaforte Mondovì n. 111 in data 24 dicembre 2009; lo dichiara inammissibile e/o lo respinge per il resto.*

Compensa tra le parti le spese di giudizio.”.

In motivazione il Tar:

- relativamente alla suddetta impugnata deliberazione della Giunta provinciale di Cuneo n. 430/2008, respinte tutte le altre censure del ricorso introduttivo, ha ritenuto fondata quella con cui il ricorrente lamentava l'inadeguatezza delle valutazioni effettuate con riguardo all'impatto di carattere acustico; ed ha la sentenza conclusivamente rilevato in proposito (anche richiamando la precedente sentenza dello stesso Tar n. 8 del 2007 - poi confermata dalla IV Sezione di questo Consiglio di Stato con sentenza n. 9302 del 2009 - la quale aveva ritenuto inadeguata, per le zone adiacenti all'area industriale su cui insiste la cava, la classe acustica V) quanto segue: "*la valutazione d'impatto ambientale è da ritenersi carente sotto il profilo istruttorio, laddove, con specifico riferimento alla valutazione di impatto acustico, la Provincia di Cuneo ha accettato incondizionatamente la classificazione in classe V delle zone circostanti l'insediamento, proposta*



dalla società controinteressata, e non ha ritenuto di svolgere ulteriori e più puntuali indagini in merito ai punti di rilevazione esterni all'area estrattiva, unilateralmente individuati dalla società medesima, anche avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'ampliamento dell'attività estrattiva sull'esercizio dell'impianto di lavorazione condotto dalla stessa controinteressata.”;

- relativamente alla pure impugnata deliberazione della Giunta comunale di Roccaforte Mondovì n. 111/2009 il Tar - disattese tutte le altre censure del ricorso per motivi aggiunti (ritenendo il Tar: il secondo motivo, avverso il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Cuneo e avverso la correlata autorizzazione comunale tardivo, nonché infondato laddove ripropositivo di censure già respinte in sede di esame del ricorso introduttivo; il terzo motivo, concernente le condizioni idrogeologiche dei luoghi, la stabilità delle aree, l'impatto visivo e l'inquinamento, anche acustico, in parte infondato e in parte inammissibile) - ha accolto il primo di quei motivi aggiunti, che contestava all'autorizzazione comunale di fondarsi su un piano di zonizzazione acustica definitivamente annullato in sede giurisdizionale, così richiamando l'esame già svolto in proposito nello scrutinio del ricorso introduttivo.

L'appello denuncia, con unico articolato motivo, “*Errore grave e manifesto in relazione alla dichiarata illegittimità dei provvedimenti annullati in parte qua, carenza di motivazione, violazione art. 134 d.lgs. 2.7.2010, n. 104*”.

Il sig. Fausto Stralla ha depositato memoria di costituzione in data 19 marzo 2013.

La memoria ha prospettato accadimenti amministrativi e giurisdizionali coevi e successivi al processo di primo grado del presente giudizio, rilevando l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello sotto vari profili, nonché la sua infondatezza.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 5 aprile 2018 parte appellante ha depositato, in data 29 ottobre 2018, domanda di fissazione di udienza.

Entrambe le parti hanno depositato documenti

Con memoria depositata il 15 gennaio 2021 il sig. Fausto Stralla ha ribadito e integrato i propri assunti; contestando altresì le censure dell'appello e riproponendo con aggiornamenti motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza appellata.

Con memoria pure depositata il 15 gennaio 2021 l'appellante ha resistito alle deduzioni avversarie; depositando altresì, in data 26 gennaio 2021, successiva memoria di replica ai rilievi formulati dal controinteressato nella memoria del 15 gennaio 2021.

Memoria di replica è stata depositata in data 26 gennaio 2021 dal sig. Fausto Stralla, il quale in pari data ha depositato istanza di discussione orale da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

L'appellato ha poi rinunciato alla discussione orale da remoto con note d'udienza depositate il 16 febbraio 2021 alle ore 10:46.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dello stesso giorno 16 febbraio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della citata normativa emergenziale.

Alla discussione orale ha partecipato, con quella stessa modalità da remoto, l'avvocato Alessandro Mazza, del collegio difensivo dell'appellante.

DIRITTO

1.- L'appello è infondato nel merito, sicché può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità prospettate dalla parte appellata.

1.1 – La Interstrade rileva in primo luogo che il richiamo operato dalla sentenza qui appellata alla precedente sentenza del Tar n. 8/2007 è erroneo.

L'appellante sostiene in proposito quanto segue.

Il ricorso n. 1370/2004, deciso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con la suddetta sentenza n. 8/2007 richiamata nella sentenza oggi impugnata, contestava la classificazione acustica attribuita all'area sulla quale insiste l'intero insediamento di Interstrade S.p.a., contestando quindi non solo la cava ma anche l'impianto di frantumazione del materiale estratto, e soprattutto l'annesso impianto di bitumazione; impianti questi due ultimi che di certo - rileva l'appellante - hanno un impatto acustico di gran lunga superiore a quello della sola cava.

Invece - prosegue l'appellante - la domanda di compatibilità ambientale presentata da Interstrade alla Provincia di Cuneo in data 17 dicembre 2007 aveva ad oggetto, come rilevato in primo grado dalla stessa Provincia nella memoria depositata il 23 (recte: 26) aprile 2010, solo ed unicamente il progetto di rinnovo ed ampliamento della coltivazione della cava di dolomia, non quindi l'impianto di frantumazione e/o l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi.

Pertanto il richiamo operato dall'impugnata sentenza alle valutazioni a suo tempo espresse dallo stesso Tar con la suddetta pronuncia n. 8/2007 sarebbe improprio, atteso che dette valutazioni avevano un oggetto sostanzialmente diverso rispetto a quello sul quale è stato espresso il giudizio di compatibilità in sede di valutazione di impatto ambientale per il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione della cava di dolomia: la deliberazione provinciale e la deliberazione comunale impuginate in primo grado dal sig. Stralla ed annullate *in parte qua* dall'impugnata sentenza avevano ad oggetto



unicamente l'attività di cava, intesa quale attività di estrazione, esclusi quindi l'impianto di frantumazione e l'impianto di bitumazione.

Pertanto non si comprenderebbe la ragione per cui il Tar abbia ritenuto impropria *sic et simpliciter* la classe attribuita (classe V); e per cui sia da ritenersi inficiata l'intera attività istruttorio/valutativa svolta dalla Provincia di Cuneo per non avere la Provincia svolto ulteriori indagini in merito ai punti di rilevazione esterna dell'attività estrattiva.

L'impugnata sentenza sarebbe dunque affetta da grave e manifesto errore, e anche carente sotto il profilo della motivazione.

Il rilievo è infondato, poiché la sentenza appellata, così come la pregressa sentenza n. 8/2007 cui la sentenza appellata si richiamava, si è riferita alla impropria classe acustica attribuita alle zone circostanti l'insediamento, e non a quest'ultimo.

1.2 - Il mezzo successivo contesta il seguente passo della sentenza appellata.

“Ad avviso del Collegio, l'impropria classe acustica attribuita alle zone circostanti all'area estrattiva si riverbera, inficiandola, sull'attività istruttorio/valutativa svolta dalla Provincia al fine del rilascio del giudizio di VIA e a nulla possono valere gli invocati “accorgimenti” integrativi proposti dalla società per il conferimento del materiale a valle (suddivisione dell'altezza dei coni di gettito) e/o l'affermato mantenimento dei medesimi livelli di rumorosità propri dell'impianto già in essere (dato che l'ampliamento è correlato alla sua graduale dismissione), atteso che entrambi non sono supportati da idonei accertamenti o valutazioni di carattere tecnico/scientifico e, in ogni caso, non tengono conto dell'incidenza della nuova attività estrattiva su quella dell'impianto di bitumazione.”.

In particolare l'appello contesta le considerazioni del Tar sugli accorgimenti integrativi proposti dall'appellante.

Quest'ultima afferma che quegli accorgimenti sono stati da essa proposti, e poi predisposti, a seguito di apposita e specifica richiesta di integrazione da parte della Provincia di Cuneo.

La Interstrade richiama in proposito la documentazione prodotta dalla Provincia in primo grado ed afferma che da quella documentazione risulta che l'istruttoria relativa è stata approfondita e per nulla carente; e che la stessa Provincia di Cuneo ha dettato precise prescrizioni per il contenimento dell'impatto acustico dell'ampliamento della cava, prescrizioni che Interstrade avrebbe eseguito proprio mediante la predisposizione di quegli accorgimenti volti a mitigare la rumorosità nel conferimento del materiale a valle, quali la riduzione dell'altezza di gradoni e coni di gettito, e la graduale dismissione contestuale all'ampliamento, che avrebbe mantenuto sostanzialmente inalterati i livelli di rumore.

Sull'argomento il Tar non avrebbe addotto alcuna adeguata motivazione; ed avrebbe travalicato dal giudizio di legittimità, esprimendo una valutazione estesa al merito e di fatto sostituendosi all'Amministrazione.

La censura non considera il fondamentale profilo consistente nel fatto che il Tar ha posto alla base dei rilievi contro l'attività istruttorio/valutativa della Provincia la viziata classificazione acustica (appurata dalla precedente sentenza n. 8/2007) della zona circostante l'impianto; errata classificazione tale, come rilevato dal Tar, da inficiare a monte l'attività istruttorio/valutativa finalizzata al rilascio del giudizio di valutazione di impatto ambientale.

Ciò è del resto chiarito dal prosieguo delle considerazioni del Tar, non considerate dall'appello, e che è utile riportare.

“Ne deriva che la valutazione d'impatto ambientale è da ritenersi carente sotto il profilo istruttorio, laddove, con specifico riferimento alla valutazione di impatto acustico, la Provincia di Cuneo ha accettato incondizionatamente la classificazione in classe V delle zone circostanti l'insediamento, proposta dalla società controinteressata, e non ha ritenuto di svolgere ulteriori e più puntuali indagini in merito ai punti di rilevazione esterni all'area estrattiva, unilateralmente individuati dalla società medesima, anche avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'ampliamento dell'attività estrattiva sull'esercizio dell'impianto di lavorazione condotto dalla stessa controinteressata.”.

Le considerazioni del Tar appaiono dunque corrette ed adeguatamente motivate, nonché condotte sul profilo della legittimità e non del merito. Sicché anche il presente motivo è infondato.

2.- L'appello va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

(Omissis)